



SOCCORSO AZZURRO

Associazione di Volontariato

ODV

Sede Sociale Catania Via Faraci n° 12 D/E

Tel. E Fax. 095/7223799

P. I.V.A. 03776020871

Verbale di Assemblea - ente del terzo settore

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di gennaio alle ore 19,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Soccorso Azzurro ODV con sede in Catania Via Faraci n. 12 D/E. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Inserimento/integrazione dall'art. 14 nello statuto dell'Associazione Soccorso Azzurro ODV
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti tutti soci, il Presidente, sig. Sciuto Antonino constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere dal segretario il sig. Coco Carmelo ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'integrazione dell'art. 14 dello statuto sociale atteso che per mera dimenticanza non è stato inserito il suddetto articolo che così recita: il Presidente- il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, rappresenta legalmente l'associazione ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni, coordina l'attività dell'associazione. Difatti, leggendo lo statuto era saltato l'articolo in questione e dall'art. 13 si passava all'art. 15.

l'assemblea pertanto, dopo un breve ma esauriente dibattito, nel condividere quanto rappresentato del Presidente

delibera

all'unanimità espressa per alzata di mano di integrare lo statuto dell'associazione introducendo l'art. 14 , statuto sociale che per il resto rimane confermato, per cui si ritrascrive lo statuto con l'art. 14 .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuna avendo chiesto di parlare alla varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore 20,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

il segretario

REG.TO AL NR. 384 SERIE E
IL 4 FEB. 2022 DISCOSSO ES.

SALVATORE CARMELO SCIUTO (*)
(*) Firma su delega del D. ... Provinciale
(Santo Giustina)





Statuto

Ente del Terzo Settore

ART.1

È costituita una associazione di Volontariato denominata:

“Soccorso azzurro” ODV

Con sede in Catania in via Faraci 12 D/E

L'associazione a durata illimitata e si fonda sui principi dell'assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura, della elettività e della gratuità delle cariche associative nonché delle gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Gli associati, infatti, devono prestare Le loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Ai beneficiari dei servizi dell'associazione non può essere richiesto alcun pagamento per i servizi resi.

Art.2

L'associazione è sodalizio di volontariato impegnato nella pubblica assistenza, pronto intervento e soccorso, senza fini di lucro ed avente scopo solidaristico.

E persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

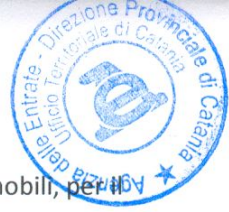
Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e succ mod. e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 e succ. mod.

Interventi e prestazioni sanitarie

Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.m. 14.02.2001, pubblicato in g.u. n. 129 del 6 giugno 2001 e successiva modificazioni

L'associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

-L'assistenza ed il soccorso agli ammalati, agli handicappati, agli indigenti, ai feriti, agli infortunati sul lavoro, negli incidenti stradali, del mare, in calamità, naturali o dovute a fatti umani, a chi ne faccia richiesta comunque, in casi di necessità;



- L'istituzione di un servizio ambulanze, sia a richiesta, sia a supporto dell'unità stabili o mobili, per il trasporto è mediato successivo di primo soccorso, presso i centri sanitari generici o specializzati;
- L'assistenza medico generica, specialistica ed infermieri-stica , domiciliare ed ambulatoriale anche mediante convenzione con enti, comuni, nonché con le unità sanitarie locali o servizio sanitario nazionale in conformità allo statuto dell'associazione e sempre nei limiti di cui all'art. 10 della L. R. 22/ 94.
- L'istituzione di un settore specializzato di pronta da inserire nei quadri della Protezione civile nazionale, che svolga un'opera ausiliaria delle forze permanenti proposte al soccorso tecnico urgente sotto la sovrintendenza dell'ispettorato regionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 8/.12 /1970 n. 996.
- L'istituzione di unità cinofile di soccorso.

L'associazione potrà pervenire all'acquisto di arie edificabili e costruirvi impianti associativi, immobili e costruzioni che servano ad ospitare i locali dell'associazione e le strutture sanitarie e di supporto tecnico necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione potrà realizzare le più opportune attività che saranno ritenute valide nell'ambito degli scopi associativi per il procacciamento di provvidenze economiche a te e alle sostentamento degli oneri cui l'associazione è soggetta. L'associazione si propone di conseguire riconoscimento giuridico a norma di legge.

Per il maggiore raggiungimento degli scopi di cui sopra l'associazione potrà avere dipendenti nel settore sanitario, parasanitario, Infermieristico e di ogni altro ordine e qualifica, compreso il personale amministrativo per una migliore conduzione dell'associazione. In tali casi l'associazione interverrà, accedendo le relative posizioni assicurative e previdenziali di obbligo. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.3

(Requisiti dei soci) l'associazione è aperta a tutte le persone senza distinzione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione o appartenenza politica. La qualifica di associato è riconosciuta a tutti coloro che accettano lo statuto sociale e partecipano alla vita associativa, apportando il loro personale contributo culturale ed economico e prestando la propria attività nei limiti delle loro capacità e disponibilità di tempo per il raggiungimento dei fini dell'associazione.



Per l'attività prestata dai soci fondatori ed effettivi non è prevista alcuna forma di compenso, sono ammessi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai medesimi per lo svolgimento delle attività associative, purché adeguatamente documentate, nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Gli associati che prestano un'attività di volontariato dovranno essere assicurati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia per le organizzazioni di volontariato. La qualifica di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito dell'associazione.

I soci ordinari sono coloro che, intendendo interessarsi attivamente alla realizzazione degli scopi dell'associazione, abbiano fatto domanda di adesione, dichiarando di accettare il presente statuto. Sono soci beneficiari coloro i quali vengono erogati servizi che l'associazione si propone di svolgere. I soci sono tenuti a versare le quote annuali, a partecipare all'Assemblea e hanno diritto di voto. La domanda di ammissione

a socio deve essere inoltrata al Consiglio direttivo che ne deciderà a maggioranza l'ammissione, o il rifiuto motivato, tenuto conto delle qualità morali del richiedente, della sua piena adesione ai principi di solidarietà che ispirano l'associazione e della sua attitudine rispetto alle attività svolte dalla medesima.

L'ammissione del socio è altresì subordinata al pagamento della quota associativa. In mancanza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine di 60 giorni la domanda si intenderà respinta.

(Diritti e doveri degli associati) l'iscrizione nel libro degli associati comporta l'accettazione dello statuto ed un pagamento dell'intero ammontare della quota annuale associativa, anche in caso di ingresso nel corso dell'anno. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto a prendere parte alla vita dell'associazione, hanno eguali poteri e diritto di voto, costituiscono l'assemblea dell'associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

Art.4

Il socio perde la qualità di socio:

- a) Per dimissioni, Interdizione, decesso;
- b) Per esclusione deliberata dall'assemblea in seguito a Violazione delle norme statutarie o per comprovata condotta contraria alle finalità statutarie: per aver disertato per tre volte consecutive e senza giustificazione all'assemblea, per il mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dalla scadenza, Per fatti contrari alle finalità dell'associazione, se con il suo comportamento



fomenta dissidi all'interno dell'associazione.

Gli associati ai loro eredi o aventi causa non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso, esclusione o morte, non possono pretendere alcunché dall'associazione, né pretendere la restituzione dei contributi versati. L'esclusione è dichiarata dal consiglio direttivo; tale decisione può essere impugnata ricorrendo all'assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione.

ORGANI SOCIALI

Art.5

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente.

d)l'Organo di controllo

ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.6

L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione.

Il presidente, su deliberazione del consiglio direttivo, entro i primi quattro mesi di ogni anno, convoca l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare sul rendiconto economico-finanziario e sullo stato patrimoniale dell'anno precedente. L'assemblea:

- a) Provvede all'elezione del consiglio direttivo e del presidente.
- b) Discute il programma e le linee essenziali dell'azione dell'associazione, fornendo al consiglio le indicazioni di fondo;
- c) Esami nei problemi di ordine generale che interessano l'associazione.

ART.7

L'assemblea è convocata mediante lettera o altro modo equipollente, spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di comunicazione deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà l'assemblea,



l'elenco delle materie da trattare.

ART.8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti soci che si trovano in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio può rappresentare e non più di tre soci, e purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

ART.9

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non facente parte del consiglio direttivo.

ART.10

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione mentre l'assemblea dei soci eleggerà un segretario che redigerà i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario e degli scrutatori qualora vi siano votazioni.

ART.11

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazioni del consiglio direttivo oppure su richiesta di tanti soci ordinari che rappresentano non meno di un quinto degli iscritti. I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto. Le delibere inerenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, comunque, secondo le norme del codice civile. Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e, comunque, secondo le norme del codice civile.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.12

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette componenti.

L'incarico svolto gratuitamente per cui non è dovuto alcun compenso ai suoi membri.



Il consiglio può nominare al suo interno un vicepresidente con funzioni vicarie e di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento; e nomina un segretario con funzione di verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo, non che è un tesoriere, con funzioni di controllo della cassa E di tenuta della contabilità sociale.

Il consiglio decide a maggioranza dei suoi componenti. Il voto del presidente è determinante in caso di parità di voti. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il consiglio direttivo può nominare un comitato scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a cinque membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo che lo ha eletto. I membri del comitato scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienze nell'ambito scientifico. E il comitato scientifico si riunisce su convocazione del presidente del consiglio direttivo, che partecipa ai lavori. Le cariche sociali sono gratuite. L'assemblea può autorizzare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART.13

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) Decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) Stabilisce l'importo delle quote dei soci;
- d) Delibera sull'ammissione dei soci;
- e) Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- f) Redigere il rendiconto economico-finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;
- g) Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) Conferisce e revoca procura.

IL Patrimonio

ART. 14

il presidente è eletto dall'assemblea dei soci, rappresenta legalmente l'associazione ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni, coordina l'attività dell'associazione.



ART.15

L'entrata dell'associazione sono costituite da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti o convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. In ogni caso l'associazione non potrà effettuare alcuna distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve a capitale; infatti gli utili o gli avanzi di gestione potranno essere esclusivamente impiegati per attività istituzionali o direttamente connesse.

ART.16

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Art. 17

Se i ricavi, renditi o proventi o entrate comunque denominate superano i 100 mila euro, così come prevede il Codice del Terzo Settore, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere



aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 18

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio, è presentata al Consiglio, mediante motivata mozione scritta, da un numero di associati non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio in riunione congiunta.

Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui l'art.14 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, dal che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli che ne determinano la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Art.19

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio.

ART.20

In caso di scioglimento dell'associazione, i beni che residuano dopo alle esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel presente statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale/organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.21

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Decreto legislativo n. 117 del 3luglio 2017 (codice del terzo settore) e in quanto compatibile, da Codice Civile



Art. 22

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile, nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24

Divieto distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25

Risorse economiche

L'associazione può trarre risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, donazioni lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi



da raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 26

Il patrimonio dell'associazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 27

Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.

Art. 28

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed elusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alla condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 29

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari.

Art. 30

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le norme previste dal codice del terzo settore d.lgs. 117 del 2017 e , in quanto compatibili, dal Codice Civile